

PROBLEMA “DECERTIFICAZIONE”

Durante l’ultima riunione di Giunta Codau sono state affrontate le problematiche connesse alla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011. La Direttiva evidenzia gli adempimenti urgenti per l’applicazione delle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Nella sostanza, a partire dal 1° gennaio 2012:

- le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide ed efficaci **solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati**;
- i certificati dovranno riportare la seguente frase: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*. I certificati privi di tale frase **sono nulli** e la mancata apposizione di tale dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio;
- in presenza di una richiesta di controllo di veridicità di dati autocertificati, la pubblica amministrazione, che riceve la richiesta, dovrà rispondere alla stessa **entro 30 giorni dal ricevimento della medesima**. Il mancato rispetto di tale termine costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del responsabile dell’omissione;
- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare **un ufficio responsabile** per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- le pubbliche amministrazioni devono individuare e rendere note, **attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale**, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati.

La Giunta ha convenuto quanto segue:

- le disposizioni normative in materia di decertificazione e la relativa direttiva della Funzione Pubblica sono pensate per p.a. con un’articolazione organizzativa differente da quella universitaria (segnatamente i Comuni) dove esiste generalmente un unico ufficio adibito al rilascio dei certificati;
- a livello universitario non è possibile individuare un’unica unità organizzativa competente sia per la "disomogenità" dell’utenza (studenti, pta, personale docente e ricercatore) sia per il fatto che anche all’interno di ciascuna macrocategoria è possibile avere più sottocategorie (studenti, dottorandi, specializzandi, ecc. i cui dati vengono gestiti da servizi differenti).
- Il termine di **ufficio responsabile**, utilizzato nella direttiva non deve, pertanto, essere necessariamente inteso quale struttura organizzativa dedicata ma quale **processo** che consenta un efficace, efficiente e corretto svolgimento della procedura di gestione delle richieste provenienti dalle altre pp.aa. e delle richieste in uscita e dei controlli, eventualmente richiesti dal Ministero, sul numero delle richieste in entrata ed in uscita.

La questione era stata già affrontata dalla Giunta nel mese di dicembre. Era stato richiesto alla Dott.ssa Marrese di occuparsi degli aspetti procedurali connessi evidenziandone le principali problematiche. Il tema è stato riproposto con urgenza a causa della richiesta dell’Ufficio V del Miur (**prot. n. 683 del 17 gennaio 2012**) a tutti gli Atenei in merito all’indicazione dell’ufficio competente a ricevere e trattare le richieste di controllo di veridicità (nel caso in particolare, l’ufficio del Miur ha l’esigenza di verificare i dati ad esso autocertificati relativamente alla laurea ed agli esami universitari sostenuti).